

Lo statuto più importante - 1583

Una traduzione ridotta (SPES, Le Regole di Spinale e Manez, dalle origini al 1789)

Ordinamenti e statuti del monte Spinale degli uomini di Favrio, Vigo, Bolzana, Pez, Coltura, Cort, Larzana, Binio e Cerana. Comunità di Preore.

Nel nome di Cristo, Amen.

8 maggio 1583, undicesima indizione. A Vigo di Preore, Pieve di Tione, diocesi di Trento. Nel luogo "*dal concei al campanil*".

Convocata la pubblica regola di Spinale nel luogo solito, gli uomini di Favrio, Vigo, Bolzana, Pez, Coltura, Cort, Larzana, Binio e Cerana esposero i gravi danni subiti dai loro possessi comuni di Spinale, da qualche anno a quella parte, per colpa di alcuni parziari che usufruivano dei pascoli e delle malghe a titolo personale, non tenendo conto degli statuti già esistenti o interpretandoli in modo volutamente errato e dando luogo a discussioni, liti, violenze, con grave pregiudizio di tutta la comunità.

Dopo matura riflessione i regolani avevano stabilito di ovviare a questa precaria situazione con l'elezione di procuratori che avessero pieni poteri per ogni iniziativa atta a confermare i loro diritti sul possesso comune di Spinale e a regolarne l'amministrazione. E poiché era sorta una certa contestazione, fu ordinato al console Bartolomeo Ballardini da Cort di interpellare personalmente, alla presenza di un notaio, tutti i parziari per conoscere e registrare il loro parere circa la proposta nomina dei procuratori. Era stata poi convocata la regola alla quale presero parte più di tre quarti degli aventi diritto e tutti, ad eccezione di pochi dissenzienti, dessero i seguenti procuratori di Spinale:

- Silvestro fu Angelo Fedrizzi da Coltura e Bernardo fu Bertolino da Pez per Coltura e Pez.
- Giacomo fu Nicola Malacarne detto "del Pilota" e Giacomo fu Giacomo Bolza per Favrio.
- Giorgio Preti notaio e Giovanni Battista Castellani per Bolzana.
- Bernardino fu Antonio Lorenzi e Antonio Marchetello Bertelli per Vigo.
- Viviano fu Pietro notaio e Simone fu Gianantonio Simoni per Binio, Cort e Larzana.

I regolani diedero a tutti e ad ognuno dei procuratori eletti il più ampio mandato decisionale sui possessi comuni di Spinale, con facoltà di rappresentarli in qualsiasi foro giudiziario e di emanare tutte le disposizioni che ritenessero necessarie e utili per la salvaguardia dei monti. Inoltre si impegnarono di attenersi alle decisioni dei procuratori, obbligandosi con tutto i loro beni.

Da parte loro i procuratori giurarono sul Vangelo di adempiere fedelmente il loro ufficio.

Quest'atto fu reso pubblico il 20 maggio 1583 a Vigo di Preore, sulla via pubblica "*al concei al campanil*".
Testimoni: Paolo di Antonio Soldani detto Daonel di Daone e abitante a Favrio, Giovanni Antonio fu Vigilie Gioacchini e Paolo di Libanore Pol, ambedue di Stenico. Notaio: Rocco Bertelli da Vigo abitante a Preore.

Decisioni prese in pubblica regola dagli uomini di Spinale e trascritte da Rocco Bertelli - notaio.

Per prima cosa gli uomini di Spinale decisero di conservare validi i capitoli dello statuto dell'11 giugno 1410, rogato dal notaio Bortoloto Fontana di Saone, ed essendo il documento molto sciupato e quasi illeggibile incaricarono il notaio Bertelli di ripristinarlo come segue, eccettuati i capitoli VII e VIII riformati in meglio come si vedrà sotto.

Quindi statuirono ed ordinarono:

1 - Che chiunque eletto console, saltaro o giurato di Spinale, dai consoli e dagli uomini delle ville e dai parziari, debba appena eletto giurare il suo ufficio, sotto pena di 10 soldi trentini ogni volta che ricuserà di farlo.

2 - Che il console di Spinale, o un suo sostituto giurato, negli otto giorni che precedono l'apertura dell'alpeggio, debba andare a stare sul monte, per custodirlo secondo le disposizioni della regola, pena il risarcimento dei danni, secondo la perizia degli esperti. Gli otto giorni saranno pagati dalle malghe.

4 - Che il forestiero trovato a tagliare legname o a recar danno nei confini di Spinale paghi una multa di 5 lire di denari piccoli ai consoli del monte, per ogni volta.

5 - Che per ogni bestia da soma e per ogni carro, carico o scarico che sia, scoperti nei confini di Spinale, il proprietario paghi 20 lire di denari piccoli ogni volta.

5 - Che il forestiero trovato a condurre bestie da soma sul Monte Spinale senza licenza degli uomini o dei consoli del monte paghi cinque lire ogni volta e per ogni bestia. Avendo il permesso paghi soltanto 20 carantani ai consoli, ogni volta e per ogni bestia.

6 - Che il console e ogni parziario possano pignorare chi danneggia Spinale o contravviene gli statuti, usi e consuetudini. Chi presenterà subito il pegno pagherà una multa di 40 soldi trentini; chi si opporrà, obbligando il ricorso alla giustizia, pagherà 4 lire. E ciò per ogni volta.

7 - Che i consoli di Spinale debbano fare il rendiconto della loro amministrazione tutti gli anni in pubblica regola, nel giorno di S. Giorgio (23 aprile). Pena di 20 soldi per ogni giorno trascorso da quella data senza che la regola sia stata fatta.

8 - Che ogni persona delle ville parziarie sia obbligata ad intervenire alla regola ogni volta che sarà avvisata dai consoli, dai giurati o dai saltari. Sotto pena di 10 soldi per ogni volta che non interverrà. Tutti i precedenti capitoli furono ricopiati dallo statuto del 1410.

Seguono i capitoli nuovi.

9 - Che abbia valore e forza in perpetuo la transazione fra i consoli e i giurati di Spinale da una parte, e alcuni parziari riottosi, temerari e contravventori dall'altra, fatta nel 1581 e rogata da Pietro Bertelli, giudice dei conti di Lodrone.

10 - Che nessun parziario possa vendere qualsiasi tipo di legname di Spinale, né possa tagliare piante per fare scalini o bore senza il consenso di tutta la regola, sotto pena di 3 lire per ogni pianta tagliata e per ogni salma di legna. Inoltre che nessun parziario, avuto il permesso di tagliare, possa servirsi di persone forestiere per il taglio, sotto pena di 10 lire per ogni persona e per ogni giorno. Le pene andranno per metà al fisco, per un quarto alla comunità e per un quarto al denunziante, che potrà essere chiunque maggiore di 14 anni, purché presti giuramento e sia di buona fama e condizione.

11 - Che le famiglie parziarie possano servirsi del legname di Spinale per propri bisogni domestici (botti, botticelli, brente ecc.) col giuramento di non farne altro uso e dietro licenza del console. Pena 3 lire di buona moneta, da dividersi come sopra.

12 - Che nessun forestiero e non parziario del monte possa tagliare legname o recar danno in qualunque luogo di Spinale, senza una speciale licenza della regola, sotto pena di tre lire da dividersi come sopra.

13 - Che d'ora in avanti i forestieri non parziari non possano transitare per le vie di Spinale con carri carichi o meno, e con bestie da soma cariche di legname di ogni specie, senza uria speciale licenza della regola. Sotto pena di 5 lire per ogni paio di buoi carichi e di 2 lire per ogni altra bestia, da applicarsi come sopra.

14 - Che d'ora in avanti nessuno, sia vicino che forestiero, possa tagliare piante resinose per recintare luoghi o fratte, salvo per i prati delle Fratte e del Palù. Sotto pena di 3 lire per ogni pianta tagliata, da applicarsi come al capitolo 12.

15 - Che sia lecito ad ogni console di Spinale di sottoporre a giuramento chiunque reca danno per costringerlo a confessare il danno inferito. Chi ricuserà di giurare paghi una pena di 3 lire per ogni diniego e finché non avrà giurato.

16 - Che i preposti alla regola (consoli, giurati, ecc.) non possano concedere licenze di fruire del monte a forestieri o non parziari senza l'espreso consenso di tutta la regola. Pena di 25 lire per ogni licenza concessa, da assegnare metà al fisco e metà alla Regola.

17 - Che nessuno, sia forestiero che vicino, possa servirsi del legname di Spinale, per farne carbone senza una licenza scritta della Regola. Pena di 50 lire da assegnare come al capitolo 12.

18 - Che ogni parziario di oltre 14 anni di età possa denunciare ai consoli e ai giurati di Spinale i contravventori agli ordini e agli statuti del presente strumento. E basti il suo giuramento.

19 - Che nessuno possa fare fratte o novali nei luoghi regolati di Spinale, sotto pena di 25 lire per ogni persona e volta, da assegnare metà al fisco e metà alla comunità; con la perdita del lavoro già fatto e delle sementi e con la rifusione del danno recato da stabilirsi dai giurati. Con l'obbligo di ritirarsi entro i soliti confini a chi li avrà superati.

20 - Che nessuno, sia parziario che forestiero, possa ricavare campi nella prativa delle Fratte o nei luoghi vicini, sotto pena di 25 lire da assegnarsi come al capitolo 19, con la perdita del lavoro e delle sementi e con la rifusione del danno a giudizio dei giurati o di altri uomini di fiducia.

21 - Che i possessori della prativa delle Fratte e di quella del Palù non possano oltrepassare col pascolo i confini stabiliti dai contratti di locazione, né possano accettare vacche o altre bestie forestiere. Sotto pena di 10 lire per ogni giorno e volta, da applicarsi come nel capitolo 19.

22 - Che nessuno possa vendere, alienare, o fare oggetto di contratti, gli edifici esistenti e che esisteranno in Spinale (case, casine, casoni, tuguri, ecc.) sotto pena della nullità del contratto e di 10 ragnesi di multa per ogni persona e per ogni volta, da applicarsi come al capitolo 19.

23 - Che sul monte Spinale debbano esserci tre Malghe: la Malga di Spinale per Favrio e Pez; la Malga delle Montagne ai Pezoi per Cort, Larzana, Binio e Coltura; la Malga di Pozza de Boch per Vigo, Bolzana e Cerana. Che la manutenzione delle casine con i relativi calderoni tocchi ai rispettivi proprietari delle bestie. Che nessuno possa passare con le sue bestie da una malga all'altra senza il permesso del console della sua malga. Sotto pena di 3 lire per ogni vacca e di 8 carantani per ogni capra, da applicarsi come al capitolo 19. E non di meno paghi la sua parte ai pastori della sua malga.

24 - Che ogni anno il 3 maggio le malghe debbano equipararsi dando possessori di vacche a quella carente. Nello stesso giorno si decida il da farsi per le pecore. Stabilirono anche che le bestie delle tre malghe debbano salire e scendere da Spinale in uno stesso giorno fissato dalla comunità. Sotto pena di 10 ragnesi per ogni malga colpevole, da pagarsi un terzo al fisco e due terzi alle malghe non colpevoli.

25 - Che ogni famiglia parziaria che non sia proprietaria di bestie, possa affittare due vacche oppure 8 capre e condurle in malga (senza pagare l'erbatico); chi invece avrà non più di quattro vacche possa affittarne altre due, oppure otto capre, pagando come erbatico 6 carantani ogni vacca e 1 carantano ogni capra. Chi affitterà le bestie dovrà sottostare agli oneri comuni (pesa del latte, contribuzione del pane, mercede ai pastori e ai custodi). I trasgressori pagheranno 3 lire per ogni vacca in più e 1 lira per ogni capra e ancora una multa di 5 lire, da assegnare metà al fisco, un quarto alla Regola e un quarto al denunciante. Dovrà inoltre pagare la tassa di erbatico.

26 - Che nessun parziario possa condurre a Spinale nessuna vacca prima del termine stabilito per l'alpeggio e che le bestie forestiere non da latte non possano andarci in nessun tempo. Sotto pena di 5 lire da assegnarsi come sopra.

27 - Che le bestie forestiere possano far parte delle malghe di Spinale solo con il permesso del console, un'adeguata garanzia, e il pagamento dell'erbatico. Sotto pena di una lira per ogni bestia da assegnarsi come al capitolo 25.

28 - Che se fosse necessario accogliere qualche possessore di vacche per equiparare le malghe o per altro motivo, questi debba pagare 10 carantani per ogni vacca. Di ciò sia responsabile il Console della malga.

29 - Che nessun forestiero possa portare a pascolare le sue bestie nelle pertinenze di Spinale senza la licenza del console o della Regola, sotto pena di 10 lire per ogni bestia grossa e di 2 lire per ogni bestia piccola.

30 - Che le pecore dei parziari non possano pascolare in Spinale Alto, né pascolare e pernottare al Cenglo Rosso per non danneggiare le malghe. Pena di 5 lire ai custodi delle greggi, per ogni volta, da applicarsi come sopra.

31 - Che il console dell'anno paghi ad ogni famiglia parziaria che non ha bestie e che non possiede niente a Spinale, 10 carantani come reddito del monte.

32 - Il console, i giurati, e i procuratori dianzi eletti, ingaggiarono il territorio che va dal Dosson alla Fontana dove c'era la casina vecchia dietro gli Strozzi fino alla Pozza Rotonda; da qui fino alla casina dei Pezoi; da qui fino alla Pozza vecchia di Boch e da qui fino al confine con i possessi di Almazzago. Statuendo che nessuno possa usare in alcun modo questo territorio sotto pena di 5 lire, da applicarsi come sopra.

Questi statuti furono fatti in perpetuo dai procuratori, vicini e parziari del Monte Spinale per loro evidente pubblica e necessaria utilità. Promettono di osservarli e conservarli, impegnando i loro beni per sé e per i successori.

Nel nome di Cristo, l'11 giugno 1583, undicesima indizione, nella sala grande superiore di Castel Stenico. Presenti i testimoni: Luigi Parisi notaio di Stenico e cancelliere del Castello e Giovannino Parisi di Premione. Davanti al dottore in legge e cavaliere Lodovico Endrici di Cillà, luogotenente del barone e capitano Fortunato Madruzzo, comparvero il console di Spinale Bartolomeo Ballardini di Favrio abitante a Cort e il procuratore giurato Antonio Bertelli di Vigo, i quali esposero, a nome dei parziari, di aver eletto in pubbliche adunanze alcuni uomini come procuratori per la tutela del Monte Spinale. I quali, a tale scopo, compilarono uno statuto che ora chiedono sia reso pubblico e legale.

Segue il tenore della pubblicazione dello statuto su mandato del luogotenente di Castel Stenico.

Domenica 10 luglio 1583 a Vigo nel solito luogo, "al concei al Campani!".

Testi: Giacomo Balisti di Brevine, Nicodemo Graziadei di Preore, Melchiorre Pouli di Larido, Niccolo Balini di Larido, Paride Florioli di Godenzo, Giovanni Alberti notaio di Bocenago, presenti molti altri parziari di Spinale, chiamati alla regola dai saltari per la pubblicazione degli statuti.

Qui Marco Signori abitante a Binio, messo pubblico del giudizio di Stenico, con voce alta e chiara lesse i capitoli dello Statuto e invitò chi dei parziari volesse opporvisi a far ricorso entro un mese. Scaduto tale termine e nessuno opponendosi gli statuti sarebbero stati confermati.

Mercoledì 13 luglio 1583 a Brevine nel luogo del giudizio.

Testi: Giovanni Francesco Marchetti notaio di Bolbeno, Matteo Festi di Bolbeno, pure notaio, Giuseppe Stefanini di Brevine, Toniolo Reseghino di Bondo, Giorgio Preti notaio di Bolzana, Sebastiano Bertelli notaio di Vigo di Preore, Battista Mosca notaio di Bersone e Benedetto dalla Selva di Villa Rendena.

Qui Nicolò Ranchetto Bernardoni di Rango, nunzio pubblico del Giudizio, gridò con voce alta e chiara tutti i capitoli dello statuto su mandato del luogotenente di Stenico.

Domenica 17 luglio 1583 nella via pubblica presso il cimitero dei santi martiri Faustino e Giovita del comune di Preore, subito dopo la santa messa, alla presenza di quasi tutto il popolo della comunità di Preore.

Testi: Battista Manfredini di Mondrone, Giacomo Amadei abitante in Mondrone e Tomaso Malacarni abitante a Pez. Qui Nicolò Bernardoni, nunzio pubblico del giudizio, sotto dettatura del notaio Sebastiano Bertelli di Vigo, gridò con voce alta e chiara tutti i capitoli dello statuto, su mandato del luogotenente di Stenico.

Segue il tenore del mandato delle pubblicazioni.

Su mandato del barone Fortunato Madruzzo, capitano di Riva, Avio, Brentonico e Stenico e del suo luogotenente Lodovico Endrici di Cillà.

A richiesta del console di Spinale Bartolomeo Ballardini di Favrio abitante a Cort e dei procuratori e dei neo eletti procuratori, un nunzio del giudizio proclami, gridi e renda noto (perché nessuno possa appellarsi all'ignoranza) che nessuno osi contravvenire ai capitoli di Spinale che saranno pubblicati uno per uno, a meno che non si senta da essi danneggiato. In tal caso dovrà presentarsi entro un mese davanti all'autorità competente con la documentazione delle cause del ricorso. Nessuno opponendosi e trascorso il predetto termine, il capitano di Stenico confermerà definitivamente i capitoli dello Statuto.

Martedì 8 novembre 1583, nella sala superiore di Castel Stenico dove il luogotenente rende pubblica giustizia. Testi: Luigi Parisi notaio, Giovanni Conzatti notaio, ambedue di Stenico, Antonio Armano notaio di Fiavè, Giovannino Gatta abitante a Preore, Bartolomeo Maestri di Vigo Rendena, Bonomo fu Benvenuto da Iavrè e Bartolomeo Buganza di Darè.

Qui davanti al luogotenente Lodovico Endrici da Cillà comparvero il console della Regola di Spinale Bartolomeo Ballardini abitante a Cort e i Sindaci della stessa: Benedetto Lorenzi da Vigo di Preore, Giorgio

Preti notaio di Bolzana, Giacomo Bertelli chirurgo da Vigo, Donato Ballardini calzolaio da Favrio e Blasiotto Taialacqua da Favrio, e insistettero perché gli statuti di Spinale fossero riconosciuti con decreto giudiziale, attesa la mancanza di ricorsi all'avvenuta loro pubblicazione.

Il luogotenente sedendo in giudizio, vagliati tutti i capitoli dello statuto e trovati onesti e necessari li confermò con la sua autorità e diede la potestà ai vicini, ai consoli, ai giurati e ai sindaci della Regola di Spinale di farli valere secondo il loro contenuto e di multare i contravventori secondo le pene stabilite.

Documento della elezione di 12 uomini fatto dalla Regola di Spinale

Nel nome di Cristo, amen. Lunedì 23 aprile 1584, indizione dodicesima, giorno di S. Giorgio, a Vigo nel luogo "dal campanil over dal concei" dove si tengono le riunioni pubbliche di tutto il comune di Preore alla presenza di tutta la Regola dei parziari del monte Spinale, congregati per eseguire quanto segue. Qui gli uomini della comunità delle ville di Favrio, Vigo, Bolzana, Pez, Coltura, Cerana, Binio, Larzana e Cort, parziari del monte Spinale, letta la dichiarazione fatta dal luogotenente di Stenico circa la controversia sorta tra gli stessi parziari per gli statuti appena fatti, volendo eseguire il tenore della dichiarazione luogotenenziale (che verrà registrata qui sotto), elessero i seguenti 12 uomini: Torneo Simoni da Larzana, Stefano Simoni da Larzana, Vido del Vid da Cort, Gerolamo Zuschi fabbro da Favrio, abitante a Preore, Pietro Moro Malacarne da Favrio, Tomeo Trombetta da Favrio, Paolo Paoli da Vigo, Sebastiano Flemotto Bertelli da Vigo, Giannantonio Vancinotti Leonardi da Pez, Giorgio Preti notaio da Bolzana, Donato Castellani e Leonardo Fedrizzi da Coltura.

I primi dieci sono stati sindaci delle collette del principe vescovo di Trento.

Gli elettori si impegnano ad osservare il loro verdetto sotto pena di 50 ragnesi e obbligando tutti i beni della Regola.

Segue il tenore della predetta dichiarazione.

Il luogotenente su parere del capitano Fortunato Madruzzo, stabilì che in pubblica regola fossero eletti 12 uomini, scelti fra i più anziani e saggi della comunità, perché definiscano sommariamente la causa secondo il loro giudizio.

Decisione definitiva dei 12 uomini eletti dalla Regola di Spinale.

In nome di Cristo, amen. Anno 1584 ecc. I dodici uomini eletti, vista la dichiarazione luogotenenziale, visti gli alterchi fra la regola e i suoi avversari, visti e considerati attentamente tutti i capitoli dello statuto, invocato il nome di Cristo per un retto giudizio, dichiarano quanto segue:

1 - Confermiamo gli statuti di Spinale come equi e giusti e necessari, eccettuati alcuni capitoli che così modificiamo:

2 -Mitighiamo il capitolo 25 dichiarando che le due vacche e le otto capre prese in affitto dal parziario che non ne ha, siano esenti anche dalla tassa di erbatico, e che sia lecito affittare una terza vacca pagando però per questa 10 carantani di erbatico. Chi affitterà più di tre vacche paghi la pena di 10 lire per vacca e di 3 lire per capra in più, da applicarsi come nel capitolo 25.

3 - Aggiungiamo che non è lecito prendere in affitto vacche oltre il detto numero per subaffittarle. Il console di Spinale è tenuto a richiedere il giuramento ai trasgressori e a costringerli a confessare la verità sotto la pena già detta, ogni volta che ricuseranno di farlo. Annulliamo tutto il resto contenuto nel capitolo 25.

4 - Inoltre modificiamo il capitolo 26 concedendo alle famiglie parziarie di far pascolare e pernottare le loro bestie alle Fratte di Spinale, prima dell'apertura delle malghe, entro i confini che vanno dal prato del Palù in giù, dietro la crona sino al tovo Baorco e da qui fino alla crona dell'Ofno. Chi sconfinerà paghi una pena di 12 carantani per bestia grossa e 6 per bestia piccola.

5 - Condoniamo a tutti i parziari che hanno edifici alle Fratte di Spinale un anno di affitto, obbligandoli però a pagare quello degli ultimi due anni.

6 - Confermiamo tutti gli altri capitoli dello statuto e comandiamo che siano osservati in perpetuo per il buon governo di tutta la Regola e per l'interesse dei parziari.

Tutto ciò abbiamo stabilito nel modo che abbiamo ritenuto essere il migliore, il più valido e il più efficace.

Questa sentenza fu letta e promulgata dai 12 uomini eletti e pubblicata e volgarizzata da me Rocco Bertelli notaio, il 28 aprile 1584, a Vigo di Preore, nel luogo solito al Concei, in pubblica regola di Spinale. Testi Paolo del Soldan da Pieve di Bono e abitante a Favrio, Antonio Pederzoli da Giugà e Delaido Bertarelli da Carisolo.